PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO
Proprietà Collettiva regolata dalla Legge 20/11/2017 n. 168
Corso Guercino, 49/1 – 44042 Cento (FE) – Tel 051 902014
e-mail: partecipanzacento@libero.it – pec: partecipanzacento@open.legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio
N. 17 del 04/03/2023

Oggetto: CONVENZIONE FRA LA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BIMBILACQUA ODV" PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL "PARCO DEL MALAFFITTO". APPROVAZIONE.

L'anno 2023, addì 04 del mese di marzo alle ore 14:00 a seguito di convocazione prot. 439 Fasc. 11 del 25/02/2023 il Commissario Dott. Stefano Sola, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 1657 del 05/10/2022 seduta n. 41 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 11/10/2022 dell'Emilia Romagna, si è recato nella sede della Partecipanza per deliberare quanto in oggetto.

Assiste il Segretario facente funzioni P.A. Eleonora Campanini, il quale provvede alla redazione della presente delibera.

COPIA ON-LINE

OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BIMBILACQUA ODV" PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL "PARCO DEL MALAFFITTO". APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO

Visti:

- la Legge 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi – ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che gli Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;

- lo Statuto della Partecipanza Agraria di Cento;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1657 del 05/10/2022, con la quale è stato disposto lo scioglimento degli organi statutari della Partecipanza Agraria di Cento;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 142 in data 11/10/2022, con il quale sono stati sciolti gli organi statutari della Partecipanza Agraria di Cento ed è stato nominato il dottor Stefano Sola quale Commissario straordinario della Partecipanza medesima, con il compito di provvedere alla gestione provvisoria dell'Ente;

- la nota in data 11/10/2022, acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con Prot. 13/10/2022.1046315.E, con la quale il dottor Stefano Sola ha accettato la nomina a Commissario straordinario della Partecipanza Agraria di Cento;

Premesso che:

- la Partecipanza è proprietaria di un area sita in località Renazzo (FE), Via Maestra Monca angolo Via Paradisi, contraddistinta al F. 27 M.C. 631, 717 e 423 parte, per una superficie complessiva di circa Mq 7252, denominata "Parco del Malaffitto", nonché di un fabbricato in legno ad uso esclusivo di servizi e di un pilastrino votivo dedicato a Santa Rita, area ad oggi non utilizzata né dall'Ente né da altri soggetti;

- in data 22/10/2021, è stata data disdetta per la gestione del "Parco del Malaffitto", da parte dei precedenti gestori;

- nel corso degli anni, il parco di che trattasi, è stato oggetto di atti di vandalismo perpetrati da terzi;

- per il 2022, il "Parco del Malaffitto", è stato chiuso al pubblico, in attesa della sistemazione dell'area, come da Deliberazione di Magistratura n. 27 del 24/03/2022;

COPIA ON-LINE

Considerato che il Parco in oggetto è di interesse storico – testimoniale ed è attrezzato per la collettività, con alcune attrezzature per giochi all'aperto, di un fabbricato ad uso servizi e di un pilastrino votivo dedicato a Santa Rita;

Ritenuto, stante l'impossibilità di una gestione in economia da parte degli uffici di Segreteria e/o degli Amministratori della Partecipanza Agraria, di provvedere ad affidare all'esterno dell'organizzazione dell'Ente, la gestione e la manutenzione di tale area;

Dato atto che:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- nel corso del 2022, è pervenuta manifestazione di interesse per la presa in gestione del "Parco del Malaffitto", da parte dell'Associazione di Volontariato "Bimbilacqua ODV";

- che l'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2027 n. 117, così come dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2028 n. 105;

Ritenuto pertanto di stipulare apposita convenzione, facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, volta a regolare i rapporti tra la Partecipanza Agraria di Cento e l'Associazione di Volontariato "Bimbilacqua ODV", per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, dell'area descritta in premessa. Convenzione il cui testo è stato condiviso fra le parti;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 142/2022 nomina il sottoscritto quale Commissario straordinario della Partecipanza Agraria di Cento, con il compito di provvedere alla gestione provvisoria dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Segretario facente funzioni dell'Ente;

CON I POTERI DEL CONSIGLIO

DELIBERA

Per le motivazioni come sopra esposte, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di affidare all'Associazione di Volontariato "Bimbilacqua ODV", stante l'impossibilità di una gestione in economia da parte degli uffici di Segreteria e/o degli Amministratori

COPIA ON-LINE

della Partecipanza Agraria, la gestione e la manutenzione dell'area di proprietà della Partecipanza Agraria di Cento, sita in località Renazzo (FE), Via Maestra Monca angolo Via Paradisi, contraddistinta al F. 27 M.C. 631, 717 e 423 parte, per una superficie complessiva di Mq 7252, denominata "Parco del Malaffitto";

2) Di approvare la convenzione, facente parte integrante della presente deliberazione, fra la Partecipanza Agraria di Cento e l'Associazione di Volontariato "Bimbilacqua ODV", per l'utilizzo dell'area di che trattasi;

3) Di approvare la durata della convenzione fino al 31/12/2024, fatto salvo la possibilità di proroga da adottarsi con atto espresso;

4) Di autorizzare il Commissario straordinario, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della convenzione sopra citata, apportando quelle modifiche marginali e non sostanziali che dovessero essere richieste per il perfezionamento dell'atto;

5) Di impegnare la somma di €. 1.500,00, quale contributo una tantum, a compartecipazione delle opere di demolizione necessarie per la completa agibilità dei locali. Spesa da impegnare al Cap. 569 "Spese Varie" del Bilancio di Previsione 2023, in esercizio provvisorio, che presenta adeguata disponibilità.

COPIA ON LINE

CONVENZIONE FRA LA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BIMBILACQUA ODV" PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL "PARCO DEL MALAFFITTO"

L'anno 2023 addì ___, del mese di _____, in Cento (FE) presso la Sede della Partecipanza Agraria di Cento sita in C.so Guercino, 49/1;

fra

PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO nella persona del Dott. Stefano Sola, in qualità di Commissario straordinario, che qui agisce in nome, per conto e nell'interesse della Partecipanza Agraria di Cento (di seguito per brevità chiamata "Partecipanza"), codice fiscale 81000630384,
in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 1657 del 05/10/2022 seduta n. 41 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 11/10/2022 dell'Emilia Romagna, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente;

e

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BIMBILACQUA ODV", nella persona del _____, in qualità di Presidente, che qui agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione di Volontariato "Bimbilacqua ODV", (di seguito per brevità chiamata "Associazione"), codice fiscale codice fiscale _____, in esecuzione del verbale di nomina n. _____, del _____, domiciliato per la carica _____;

PREMESSO:

- che la Partecipanza è proprietaria di un area sita in località Renazzo (FE), Via Maestra Monca angolo Via Paradisi, contraddistinta al F. 27 M.C. 631, 717 e 423 parte, per una superficie complessiva di circa Mq 7252, denominata "Parco del Malaffitto", nonché di un fabbricato in legno ad uso esclusivo di servizi e di un pilastrino votivo dedicato a Santa Rita, area ad oggi non utilizzata né dall'Ente né da altri soggetti;

- che l'Associazione ha manifestato l'interesse a farsi carico della gestione del Parco da utilizzare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione medesima;

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

COPIA ON-LINE

- che l'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2027 n. 117, così come dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2028 n. 105;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente atto e si hanno qui per trascritte costituendo la volontà delle parti

Art.1 Oggetto e finalità della convenzione

La Partecipanza, affida all'Associazione, la gestione e l'utilizzo dell'area denominata "Parco del Malaffitto",sita in località Renazzo (FE), Via Maestra Monca angolo Via Paradisi, contraddistinta al F. 27 M.C. 631, 717 e 423 parte, per una superficie complessiva di circa Mq 7252, provvista di un fabbricato in legno ad uso esclusivo di servizi, completo di arredamenti e di alcuneattrezzature per giochi all'aperto, di un trattore tosaerba oltre che ad un pilastrino votivo dedicato a Santa Rita, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e gli scopi previsti dal suo Statuto.

Art.2Durata della convenzione ed eventuale recesso

a) La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, fino al 31/12/2024, fatto salvo la possibilità di proroga per un ulteriore periodo, di anni tre e pertanto fino al 31/12/2027. La proroga dovrà essere richiesta dall'Associazione entro il 30/09/2024 e dovrà essere specificatamente approvata dalla Partecipanza. Qualora altra Associazione (o persona privata) inoltrasse alla Partecipanza Agraria di Cento richiesta di gestione dell'area sopra meglio descritta entro il termine del 30/09/2024 (o, in caso di rinnovo delle Convenzione, entro il termine del 30/09/2027), il medesimo Ente proprietario dell'area si obbliga a darne comunicazione a "Bimbilacqua" entro 7 (sette) giorni, così da consentire all'attuale Associazione affidataria l'esercizio del diritto di prelazione, a parità di condizioni con il nuovo richiedente;
b) È fatta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento, per fondati motivi, dalla presente convenzione con preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
c) Alla termine della convenzione, il bene stesso, complessivamente inteso come area dotata di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte dei fruitori;
d) Al termine della convenzione e dell'eventuale proroga è riconosciuto all'Associazione Bimbilacqua ODV il diritto di prelazione su eventuali altri conduttori, fatto salvo la facoltà della Partecipanza di gestire direttamente l'area o destinarla ad altra attività.

Art. 3Divieto di cessione

COPIA

La presente convenzione non può essere ceduta ad alcun titolo dall'Associazione ad altro soggetto. In caso di violazione, la cessione non produrrà alcun effetto nei confronti della parte ceduta che potrà chiedere la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4Oneri a carico dell'Associazione

L'Associazione dovrà provvedere:

a) alla gestione e all'utilizzo dell'area per le sole per le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
b) alla manutenzione ordinaria dell'area effettuandolo sfalcio dell'erba almeno quattro volte all'anno, la potatura delle alberature e della siepe presenti in loco;
c) alla manutenzione ordinaria del trattorino tosaerba e degli arredi contenuti all'interno dell'immobile, di cui verrà redatto un verbale di consistenza all'atto della consegna;
d) alla rimessa in pristino del fabbricato in legno, effettuando a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione necessarie al ripristino del manufatto;
e) alla custodia e conservazione del terreno e dei beni ricevuti, con la diligenza del buon padre di famiglia, con assoluto divieto di modificarne la destinazione;
f) ad assumersi, in relazione, esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività, la responsabilità dell'uso improprio e del danneggiamento del bene, impegnandosi al momento della consegna dell'immobile a produrre alla Partecipanza copia di una assicurazione per un congruo massimale a copertura di tutti i danni. Detta assicurazione dovrà rimanere operativa per tutta la durata della convenzione;
g) ad organizzare a proprie spese, nel mese di maggio, la tradizionale "Festa di Santa Rita", concordandone con la Partecipanza le modalità;
h) al pagamento della T.I.A. per lo smaltimento dei rifiuti;
i) provvedere alla demolizione del locale adibito a latrina.

Art. 5 Oneri a carico della Partecipanza

La Partecipanza dovrà provvedere:

a) al pagamento delle utenze relative ad acqua e luce;
b) alla manutenzione di alcune attrezzature per giochi all'aperto;
c) di corrispondere all'Associazione un contributo di €. 1.500,00, a compartecipazione delle opere di demolizione di cui all'art. 4 lettera i)

Art. 6 Responsabilità

L'associazione risponde per ogni danno ingiusto cagionato a terzi e pertanto tiene la Partecipanza sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque provocati.

COPIA ON-LINE

Il
te
all

Es
Le

Co
Ag
rin
de

Ce

COPIA ON-LINE

Il sottoscritto Segretario facente funzioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto e la sua conformità alle Leggi, allo Statuto dell'Ente ed alle relative norme regolamentari.

Il Segretario facente funzioni
(P.A. Eleonora Campanini)
Eleonora Campanini

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 16:00 del 04/03/2023;
Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario straordinario
(Dottor Stefano Sola)

Il Segretario facente funzioni
(P.A. Eleonora Campanini)
Eleonora Campanini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Partecipanza Agraria di Cento, e nella apposita sezione del sito internet istituzionale dal 04/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 BIS dello Statuto dell'Ente.

Cento, lì 04/03/2023

Il Segretario facente funzioni
(P.A. Eleonora Campanini)
Eleonora Campanini

COPIA ON LINE